



COMUNE DI CAMPODORO

Via Municipio, 2
Tel.049 9065011 – 049 9065380
C.F. 80008930283
e-mail ragioneria@comune.campodoro.pd.it

35010 - CAMPODORO (Padova)
Fax 049 9065578
P.I.: 01777740281

Prot. 10382

Campodoro, 24.12.2020

Spett.le
Corte dei Conti
Settore Enti Locali
Controllo Finanziario
San Marco 3538
Campo Sant'Angelo
30124 Venezia (Italia)

OGGETTO: Art. 1 – commi 166 e ss. della Legge 23.12.2005 n. 266 – Relazione dell'Organo di revisione sul Rendiconto 2017 – Bilancio di Previsione 2018 – 2020 e sul Rendiconto 2018. Schemi Bdap Bilancio di previsione 2017 – 2019. Nota istruttoria.

Approvazione tardiva rendiconto 2017 e 2018

Nella missiva del 5 ottobre 2020 della Sezione regionale di Controllo per il Veneto della Corte dei conti, inviata allo scrivente Comune di Campodoro tramite il sistema Con.te, sono state formulate alcune osservazioni in merito agli atti da dimettere ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della legge 23 dicembre 2005, n. 266, riferibili, fra l'altro, "*al bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo*".

Al riguardo viene rappresentata una tardiva approvazione dei rendiconti 2017 e 2018, dunque chiedendo di relazionare in merito all'art. 9, comma 1 *quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito nella legge 7 agosto 2016, n. 160, che vieta, in caso di inerzia nell'assunzione degli atti contabili relativi ai "*bilanci di previsione*", ai "*rendiconti*" e al "*bilancio consolidato*", di "*procedere ad assunzioni di personale*".

a) Il parametro di riferimento che appare necessario preliminarmente fissare è rappresentato dal rispetto dei termini previsti per l'approvazione di detta serie di atti contabili, fra i quali il bilancio di previsione e il rendiconto.

Nell'anno 2018 non vi sono state assunzioni ad alcun titolo, il che esaurisce le informazioni rilevanti ai fini della richiamata norma.

Con riferimento all'anno 2019, poi, viene in preliminare rilievo il processo di predisposizione, adozione, approvazione e trasmissione dei documenti di bilancio citati, processo sintetizzabile come segue.

In ordine al bilancio di previsione 2019/2021, il cui termine conclusivo era il 31 marzo 2019, slittato al giorno successivo in quanto festivo, vengono in rilievo la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del giorno 8.03.2019 di approvazione “*dello schema di bilancio 2019 -2021*”, nonché il provvedimento n. 3 del 1° aprile 2019 con cui il Consiglio comunale ha approvato detto *bilancio di previsione 2019-2021*.

Venendo, poi, al *Rendiconto 2018*, avente scadenza al 30 aprile 2019, con deliberazione n. 61 del 23.05.2020 la Giunta ha licenziato l’“*esame ed approvazione dello schema di rendiconto anno 2018*”, che è poi stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 12 del 12.07.2020 avente ad oggetto “*Esame ed approvazione del rendiconto anno 2018*”.

b) Proseguendo, ora, a relazionare in ordine alle “assunzioni” il cui procedimento si interseca temporalmente con quelli di esame e approvazione degli atti contabili sopra citati, vengono in rilievo le immissioni in servizio presso il Comune di Campodoro di un *istruttore di polizia municipale*, cat. C1, con funzioni anche di *vigile e messo notificatore* (cfr. par. **b.1**), nonché di un *istruttore direttivo*, cat. D1, assegnato all’ufficio tecnico (cfr. par. **b.2**).

b.1) Quanto al profilo di *vigile-notificatore*, deve subito premettere che la funzione delle notifiche ufficiali corrisponde a un compito essenziale per una Amministrazione comunale, compito che, per il Comune di Campodoro, veniva in passato esercitato, unitamente alle mansioni di vigilanza, dall’Unione dei Comuni “Padova Nordovest”.

Tale Unione, tuttavia, è stata sciolta al **31.12.2018** e per effetto di tale circostanza avrebbe dovuto rientrare in servizio presso il comune di Campodoro una unità di personale a suo tempo assegnata all’Unione, rappresentata proprio da un profilo di “vigile” cui sarebbe stata attribuita anche l’essenziale funzione di notificazione.

Detta unità in rientro, però, rassegnava dimissioni volontarie dal **15 settembre 2018**, con il relativo obbligo da CCNL di conservazione del relativo posto di lavoro per i successivi sei mesi, il che implicava la necessità che la nuova assunzione avesse decorrenza dal **16 marzo 2019**.

A fronte di tale situazione, la Giunta comunale, con deliberazione n. 112 del **4.12.2018** avviava una procedura per la mobilità volontaria ex art. 30 D. Lgs. n. 165/2001, che andava deserta, rendendo perciò necessaria la successiva richiesta a Veneto Lavoro n. 257 prot. **dell’11 gennaio 2019**, per la ricognizione di personale in disponibilità, ai sensi degli artt. 33, 34 *bis* del menzionato TU Pubblico Impiego, cosicché con successive delibere giuntali nn. 14 e 15 del **5 febbraio 2019** era conseguentemente pubblicato un avviso all’albo pretorio per ricercare un Ente che avesse una graduatoria valida inerente la essenziale posizione lavorativa in oggetto, contestualmente attivando “*la procedura per nuova assunzione per n. 1 posto di Istruttore polizia municipale-Cat. C1, la cui assunzione avrà decorrenza 16.3.2019, tramite – come detto- utilizzo di graduatorie di altri enti*”.

Veniva, dunque, individuata la possibilità di scorrimento di una idonea graduatoria del Comune di Vicenza, la quale implicava la richiesta di disponibilità di vari soggetti ivi utilmente collocati, non pochi dei quali rinunciavano, così essendosi dovuta ripetere varie volte l’operazione di richiesta e di presa d’atto di plurime rinunce.

Finalmente, con **determina** del competente Responsabile del Servizio del Comune di Campodoro **29 aprile 2019**, n. 77 si dava atto della disponibilità della sig.ra R.N. e dell’acquisizione della relativa documentazione istruttoria e si provvedeva nel senso di

assumere detta unità di personale, che prendeva servizio con decorrenza tecnica dal successivo 2 maggio.

b.2) Per quel che riguarda, invece, la figura dell'*istruttore-direttivo tecnico*, si tratta della figura dello stesso responsabile dell'area tecnica non solo del Comune di Campodoro, ma anche del Comune di Gazzo con cui, dall'1 gennaio 2014, è vigente una convenzione dei servizi tecnici, cosicché la mancanza di tale profilo avrebbe compromesso non solo il funzionamento dell'intera area tecnica della scrivente Amministrazione, ma anche di quella del nominato comune convenzionato, venendo in essere l'esercizio stesse delle competenze comunali in materia di edilizia privata, urbanistica, ambiente ed ecologia, lavori pubblici, manutenzioni, viabilità, gestione beni patrimoniali e demaniali, ufficio tecnico e gestione automezzi, edilizia scolastica.

Al riguardo, la Giunta comunale di Campodoro, con deliberazione n. 5 dell'**8.3.2018**, approvava la graduatoria di una precedente procedura di mobilità, per l'assunzione ex art. 30 T.U. Pubblico Impiego di un istruttore direttivo – Cat. D1, inerente al profilo in commento, individuato nella figura di M.M., dipendente del Comune di Campiglia dei Berici.

Successivamente, con ulteriore delibera Giuntale n. 32 del **27.3.2018** veniva deliberato l'utilizzo in forma associata del nominato M.M. tra il Comune di Campiglia dei Berici e la scrivente Amministrazione, utilizzo prorogato fino al 31.5.2019.

Dopo oltre un anno e prima della citata scadenza, con nota n. 2640 del 22.5.2019 del Comune associato di Campiglia dei Berici veniva autorizzata la mobilità in uscita dello stesso dipendente verso il Comune di Campodoro, cui veniva per converso richiesto un comando della medesima unità di personale per 18 ore settimanali a favore dell'ente di originaria provenienza.

A questo punto, con delibera di Giunta del Comune di Campodoro n. 64 del 23 maggio 2019, cui seguiva la determina del responsabile del Settore Amministrativo contabile n. 110 del 31 maggio successivo, si stabiliva di immettere in servizio il dipendente MM presso la scrivente Amministrazione, espressamente in entrambi gli atti richiamando le *“istruzioni impartite dalla Corte dei conti (sez. riunite parere nr. 59 del 6/12/2010)”*, secondo cui *“l'acquisizione di personale tramite l'istituto della mobilità non costituisce nuova assunzione quando intervenga tra enti entrambi sottoposti a vincoli di assunzione e di spesa, come nel caso in oggetto”*.

c) Esaminando, a questo punto, quanto sin qui esposto alla luce dell'art. 9, comma 1 *quinquies*, della legge 7 agosto 2016, n. 160 si può sin d'ora anticipare come detto vincolo appaia certamente rispettato in relazione agli adempimenti contabili del 2019

c.1) In primo luogo, infatti, la tempestiva approvazione del bilancio di previsione 2019, negli estremi provvedimenti citati al suesposto par. sub a), di per sé impedisce di procedere in ogni ulteriore disamina, atteso che tale aspetto è sufficiente a ritenere ottemperata la disposizione in esame della legge n. 160/2016 che considera l'inottemperanza unitaria alle scadenze di bilancio quale ostativa per *“procedere ad assunzioni”*.

c.2) Qualora, poi, per mero scrupolo di completezza, si volessero esaminare gli atti dello scrivente comune riferibili ai profili di personale descritti sub *b.1)* e *b.2)* anche alla luce delle fasi di esame e approvazione del rendiconto 2018, si dovrebbe egualmente concludere per il rispetto della disciplina in parola.

c.2.i) Quanto, in particolare, all'assunzione del *vigile-notificatore* descritto al par. *b.1)*, va evidenziato come il relativo procedimento derivi dalla cessazione dell'Unione dei

Comuni che in precedenza si faceva carico di tali mansioni anche per Campodoro, costringendo perciò lo scrivente Comune a procedere in proprio e con la massima celerità, assumendo gli atti per la copertura della posizione in commento già il 4.12.2018 ovvero l'11.1.2019 e il 5.2.2019, così prevedendo l'avvio del nuovo rapporto dal 16.3.2019, dunque ampiamente in termini persino rispetto a ciascuna delle scadenze contabili considerate dall'art. 9, comma 1 *quinquies*, legge n. 160/2016 in commento.

Il "procedere" verso nuove assunzioni, dunque, è certamente avvenuto in momenti in cui non era ipotizzabile in alcun modo un ritardo nell'assunzione di atti contabili con scadenze nel 2019.

In ogni caso, lo slittamento, involontario e necessitato, dell'incardinamento del vigile rispetto al termine originariamente previsto del 16.3.2019 ha avuto fine con la determina di assunzione del dipendente R.N. del **29 aprile 2019**, comunque precedente il termine per l'approvazione del rendiconto 2018 (30 aprile 2019), il che evidenzia e conferma come la disposizione di cui all'art. 9, comma 1, *quinquies*, legge n. 160/2016 sia stata puntualmente rispettata.

c.2.ii) Osservando, poi, la procedura relativa al profilo di *istruttore direttivo* (M.M.) esposto al par. b.2), vanno valorizzati almeno tre concomitanti e autonomi aspetti, tutti comprovanti la coerenza con la disciplina in esame.

In primo luogo, il procedimento comunale rivolto alla copertura della essenziale posizione in parola prendeva le mosse già l'8 marzo 2018 -dunque "procedeva" con ampio anticipo rispetto al termine di approvazione degli atti contabili- e si concretava nella formula dell'utilizzo associato di un dipendente che era originariamente incardinato presso il Comune di Campiglia dei Berici.

In secondo luogo, va ancora ricordato e sottolineato che per l'istruttore-direttivo tecnico si "procedeva" utilizzando prima -e come detto- la gestione associata di una unità di personale e, poi, applicando allo stessa la "mobilità" fra i nominati Comuni.

In particolare, considerando quest'ultima specifica tipologia di utilizzazione del personale, il dipendente MM variava il proprio titolo di impiego in ragione dei provvedimenti assunti dai due Comuni tra il 22 (Campiglia dei Berici) e il 31 maggio (Campodoro) 2019, che disponevano, appunto, la mobilità dal primo ente civico a quello qui rappresentato, dando espressamente e reiteratamente atto che, in forza del parere delle sezioni riunite della Corte dei conti n. 59/2010, un siffatto procedimento non avrebbe costituito, né costituisce una "nuova assunzione".

Pertanto, l'immissione in servizio tramite il citato procedimento di mobilità di per sé esclude che tale decisione possa aver rilievo in relazione all'eccezionale -e dunque di stretta interpretazione- divieto di "*assunzioni di personale*" contenuto all'art. 9, comma 1 *quinquies*, più volte in precedenza citato.

In terzo e subordinato luogo, devesi in ogni caso annotare che la deliberazione di Giunta con cui il Comune di Campodoro ha accettato la mobilità di M.M. porta il numero n. 64 del 23 maggio 2019, mentre la conseguente determina è stata assunta il giorno 31 successivo, dunque detti atti sono stati assunti successivamente alla delibera giuntale n. 61 del 23 maggio 2019, con cui era stato esaminato ed approvato lo schema di *rendiconto 2018*. Appare di tutta evidenza, perciò, come la citata deliberazione n. 61/2019 dimostri che, almeno dal 23 maggio 2019, era cessata ogni eventuale (e non creduta) inerzia comunale rispetto al *rendiconto 2018*, in quanto non si era certamente più nell'ambito del perdurare di un comportamento in ipotesi inadempiente, risultando, invece, assicurato un corretto ciclo di bilancio.

c.3) Va peraltro rimarcato come entrambi i profili esplorati ai paragrafi sub b.1.) e b.2) rappresentino funzioni essenziali per il Comune di Campodoro, che non avrebbe potuto ulteriormente dilazionare la operatività degli stessi senza arrecare al civico ente pregiudizi estremamente gravi in relazione all'interesse pubblico istituzionalmente perseguito.

d) In estrema sintesi, pertanto, e fornendo a codesta Sezione ogni disponibilità per eventuali ulteriori informazioni e documentazione, si ritiene che in nessun caso siano stati posti in essere atti riguardanti il personale incoerenti con l'art. 9, comma 1 *quinquies*, legge n. 160/2016, sia perché nel 2019 il bilancio preventivo è stato tempestivamente approvato, sia -ed in subordine- in quanto i profili occupazionali descritti sub b1) e b2) derivano da procedimenti necessitati e avviati ben prima che venissero in scadenza i termini per gli atti contabili 2019, nonché, in ulteriore subordine, in quanto sono stati destinatari di provvedimenti comunali che, per il *vigile notificatore* hanno preceduto il 30.4.2019 e che, per l'istruttore direttivo, da un lato non configurano affatto fattispecie di nuova assunzione e, dall'altro, sono comunque intervenuti solo a valle dell'adozione di decisioni che hanno ripristinato il corretto ciclo di bilancio ed escluso ogni ipotesi inerziale in materia.

Adempimenti BDAP – esercizi 2017 e 2018

La trasmissione dei dati BDAP relativi agli esercizi sopra indicati è stata effettuata successivamente in quanto, nonostante i numerosi tentativi nell'invio dei file nel formato richiesto, la trasmissione non veniva recepita dalla piattaforma.

Superate le problematiche di carattere tecnico, siamo riusciti ad effettuare la trasmissione, come da normativa. Per quanto riguarda il rispetto del divieto di assunzione, si rinvia al punto precedente.

Domande preliminari – questionari rendiconti 2017 e 2018

Si provvederà alla pubblicazione sul sito internet del comune delle deliberazioni n. 445/2017/PRSE e n. 479/2018/PRSE adottate dalla sezione della corte dei conti, secondo le vostre indicazioni.

Risultato di amministrazione rendiconti 2017 e 2018

Il risultato di amministrazione di fine esercizio presenta i seguenti importi:

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Fondo Cassa	80.445,00	669.234,39
Residui Attivi	868.211,36	287.799,05
Residui Passivi	536.661,80	455.411,82
FPV	168.566,79	292.857,49
Risultato di Amministrazione	243.427,77	208.764,13
Totale accantonamenti	122.287,49	141.284,37
Di cui: FCDE	35.408,00	3.000,00
Parte totale vincolata	513,13	0,00
Parte totale destinata ad	780,16	6.879,20

investimenti		
Totale parte libera	119.846,99	60.600,56

Per quel che riguarda la parte ACCANTONATA gli importi relativi ai diversi accantonamenti riguardano:

anno 2017: TFM sindaco €. 2.387,06, altre somme destinate al sociale per €. 1.024,80 ed €. 83.467,63 per eventuali contenziosi. Infatti, in via prudenziale, considerato l'eventuale rischio (di un contenzioso), si è accantonato tale somma.

Anno 2018: TFM sindaco €. 3.037,80, altre somme destinate al sociale per €. 1.324,80 ed €. 133.921,77 per eventuali contenziosi. Infatti, in via prudenziale, considerato l'eventuale rischio (di un contenzioso), si è deciso di accantonare tale somma.

Cassa Vincolata

Si conferma l'assenza di cassa vincolata, nel rispetto della normativa vigente e nel rispetto delle deliberazioni della Sezione delle Autonomie.

Tempestività dei pagamenti

L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti presenta un valore positivo evidenziando un leggero ritardo nei pagamenti: pur registrando una carenza di personale dell'ente scrivente, tutti i servizi sono stati sensibilizzati ad avere cura ed attenzione nelle scadenze delle fatture, al fine di osservarne le tempistiche.

Spese per il personale 2017-2018

Si comunica il rispetto del contenimento e della riduzione della spesa del personale, nell'osservanza dei limiti di spesa del personale negli esercizi 2017 e 2018, in ottemperanza all'art. 1, commi 557 e 557 quarter della legge n. 296-2006.

Contabilità economico patrimoniale

Il fondo di dotazione risulta negativo, ma il patrimonio netto è comunque positivo. L'ente attiverà un monitoraggio sulla consistenza delle riserve per beni demaniali e patrimoniali indisponibili al fine di abbassare il valore delle riserve e riportare il fondo di dotazione con valore positivo.

Allegati

Si provvederà ad allegare quanto richiesto, in relazione al saldo di finanza pubblica rendiconto 2017 e 2018, già trasmessi a RGS.

Distintamente.

IL SINDACO
Gianfranco Vezzaro